



FEDERALIMENTARE
Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Roma, 26 giugno 2006

Scheda informativa sul
Decreto Legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale

Iter normativo

- ✓ La **legge 15 dicembre 2004 n. 308** (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale") ha affidato al Governo la riformulazione della normativa ambientale di 6 settori (gestione dei rifiuti e bonifica siti contaminati; acque; suolo; aree protette, specie protette di flora e fauna; danni ambientali; valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica; emissioni in atmosfera).
- ✓ Il **18 novembre 2005** il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo recante "Norme in materia ambientale" in attuazione della delega. Il **12 gennaio 2006** le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno espresso parere positivo, ma con osservazioni, sul testo trasmesso dal Governo.
- ✓ Il **19 gennaio 2006** il Consiglio dei Ministri ha approvato in seconda lettura il testo del provvedimento. Il **31 gennaio** ed il **1° febbraio 2006** le Commissioni di Senato e Camera hanno rispettivamente dato il secondo ed ultimo parere positivo al testo.
- ✓ Il **10 febbraio 2006** il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo recante le "Norme in materia ambientale". Nei giorni successivi il Presidente della Repubblica, in sede di emanazione del provvedimento in base all'articolo 87 della Costituzione, ha chiesto al Governo chiarimenti su alcuni punti del testo.
- ✓ Il **29 marzo 2006** il Consiglio dei Ministri ha, in risposta alle richieste del Presidente della Repubblica, approvato una nuova versione del testo del decreto legislativo attuativo della delega ambientale.
- ✓ Il **14 aprile 2006** il testo del decreto legislativo - rubricato come Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88.
- ✓ Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 è entrato in vigore il **29 aprile 2006**.

Impianto del provvedimento

Il provvedimento riscrive le principali regole in materia ambientale ed è articolato in 6 parti che disciplinano le seguenti materie:

✓ **Parte Prima - Disposizioni comuni, finalità, campo di applicazione**

In coerenza con i principi stabiliti dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, viene introdotta, tra le altre, la definizione di “sottoprodotto”, individuato come prodotto dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturisce in via continuativa dal processo industriale ed è destinato ad un ulteriore impiego o al consumo. In particolare, sono sottratti all’applicazione della disciplina sui rifiuti i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi che sono impiegati o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli, senza necessità di trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo, ovvero di operazioni tali da far perdere al sottoprodotto la sua identità, e la cui utilizzazione sia certa e non eventuale.

✓ **Parte Seconda - Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione unica**

In proposito, viene disposto l’integrale recepimento di quattro direttive e sono introdotte disposizioni volte a garantire la puntuale scansione dei procedimenti VIA per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi, prevedendo il nuovo criterio per cui la VIA si applica ai progetti preliminari. Sono inoltre introdotti meccanismi di coordinamento tra VIA e VAS e tra VIA e disciplina IPPC per opere rientranti nel campo di applicazione di entrambe le procedure (l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione/esercizio è anche competente per la VIA) ed un sistema di controlli successivi. Rileva peraltro l’accoglimento del principio del silenzio-rifiuto e il rafforzamento della disciplina di informazione al pubblico.

✓ **Parte Terza - Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche**

Sono riordinate e coordinate le disposizioni normative frammentate in una pluralità di testi e interconnesse come la difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche. Viene integralmente recepita la direttiva 2000/60/CE in materia di acque, che prevede l’istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici. Viene riconfermato il principio di pubblicità delle acque e viene individuato il Piano di gestione come strumento di pianificazione.

✓ **Parte Quarta - Rifiuti e bonifiche**

Sono riordinate e coordinate le disposizioni normative concernenti questi settori. Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato” e per la successiva bonifica viene compiuta un’analisi di rischio; è confermato il meccanismo dell’accordo di programma che prevede procedure più snelle e tempi più veloci nel pieno rispetto dell’ambiente. Sono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la normativa UE ed è istituita un’Authority per acque e rifiuti, creando due sezioni al posto del vecchio Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti, con una diminuzione nel numero degli organi. Viene riconosciuto il ruolo delle Province in materia di rifiuti.

Inoltre, in materia di rifiuti, vanno segnalate alcune novità di rilievo per il mondo produttivo:

- una prima novità significativa riguarda la norma sulla comunicazione annuale al Catasto rifiuti (MUD), relativa alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o gestiti nel 2005, da effettuare entro il 30 aprile 2006 (scadenza prorogata al 2 maggio essendo il 30 aprile domenica e il 1 maggio festivo) e quindi in vigore del nuovo Codice Ambientale (dal 29 aprile 2006). Le nuove disposizioni sui soggetti tenuti a questo adempimento (articolo 189, comma 3) ne mantengono l'obbligo per chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, ovvero per chi svolge le operazioni di recupero e di smaltimento, nonché per le imprese e per gli enti che producono rifiuti pericolosi limitatamente ai rifiuti oggetto delle predette attività. **Decade invece la norma del decreto Ronchi (art. 11, comma 3) che obbligava alla comunicazione anche le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali/artigianali, rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento e fanghi da trattamento acque e da abbattimento fumi. Ne consegue che per queste tipologie di rifiuti non esiste più l'obbligo di comunicazione.**
- **con riferimento al trasporto di rifiuti in conto proprio**, viene introdotto, in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia UE un nuovo obbligo per le imprese che trasportano propri rifiuti in maniera ordinaria e regolare (es. coloro che conferiscono direttamente i propri rifiuti presso impianti autorizzati) le quali **dovranno provvedere ad una iscrizione all'Albo dei gestori ambientali** (che sostituirà l'Albo gestori rifiuti).

✓ **Parte Quinta - Tutela dell'aria**

Oltre al riordino e al coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, viene promosso il ricorso alle migliori tecniche disponibili e viene fissata una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni. Rimane invariato l'apparato sanzionatorio in quanto la delega non prevedeva modifiche di questo capitolo, mentre si prevedono maggiori impegni sulle fonti rinnovabili con priorità nel dispacciamento e interventi finanziari per incentivare l'energia rinnovabile al Sud, soprattutto per raggiungere gli obiettivi di Kyoto.

✓ **Parte Sesta - Danno ambientale**

Viene recepita integralmente la direttiva europea, è definita la nozione di danno ambientale e una nuova disciplina in materia per conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative con l'applicazione del principio "chi inquina paga".

D.Lgs. 152/2006 – i Decreti attuativi finora adottati

Dallo scorso 2 maggio 2006 il Ministero dell'ambiente ha dato il via all'approvazione dei decreti attuativi del Dlgs 152/2006. Sono di seguito riportati i provvedimenti licenziati e diramati dal Dicastero:

ATTUAZIONE Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa ed altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'art 55, comma 5. pagg.8(03/05/2006).

ATTUAZIONE Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera e) pagg.1(03/05/2006).

ATTUAZIONE Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 99, comma 1. pagg.8(03/05/2006).

ATTUAZIONE Aggiudicazione S.I.I. ai sensi dell' Art 150. pagg.10(03/05/2006).

ATTUAZIONE Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi dell'Art 159.pagg.2(03/05/2006).

ATTUAZIONE Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art 186, comma 3. pagg.4(03/05/2006).

ATTUAZIONE Modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190. pagg.12(03/05/2006).

ATTUAZIONE Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'Ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1. pagg.10(03/05/2006).

ATTUAZIONE Norme sulla gestione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti ai sensi dell'art 212, comma 23. pagg.4(03/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 184 comma 4, Istituzione dell'elenco dei rifiuti conformemente all'art 1, comma 1 lett. A della direttiva 75/442/CE ed all'art 1 par. 4 della direttiva 91/689/CE pagg.111(05/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 189. Riorganizzazione del Catasto dei rifiuti pagg.5(05/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 226, comma 3. Aggiornamento degli Stand Europei fissati dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) in conformità ai requisiti, essenziali stabiliti all'art. 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. pagg.4(05/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 234, comma 2. Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'art. 234 del DLGS 152/2006 pagg.2(05/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 231 comma 13. Il provvedimento reca norme tecniche per i veicoli fuori uso non disciplinati dal DLGS 24 giugno 2003 n. 209 pagg.10 (8/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 212 comma 16. Gestione delle entrate derivanti dall'Albo dei gestori di rifiuti pagg.6 (09/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 266 comma 7. Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale pagg.4 (09/05/2006).

ATTUAZIONE Schema-tipo dei consorzi di cui all'articolo 223 comma 2, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle Attività produttive pagg.25(10/05/2006).

ATTUAZIONE Decreto di cui all'art 195 comma 2 lett s). Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al 'Pb' presso gli impianti